



Politecnico
di Bari

D.R. n. 229

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con decreto rettorale n.128 del 19/04/2012
- VISTA la proposta di Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo pervenuta dalla Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali
- VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2017
- VISTA l'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2017

DECRETA

E' emanato il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo come riportato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Bari, 04.05.2017

IL RETTORE

Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

2/5/2017

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 1 – DEFINIZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 2 – FINALITA' E COMPETENZE DEL SISTEMA

Art. 3 – UTENTI

Art. 4 – ORGANI DEL SISTEMA

Art. 5 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL SISTEMA

Art. 6 – COMMISSIONE DEL SISTEMA

Art. 7 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DEL SISTEMA

Art. 8 – IL DIRIGENTE

Art. 9 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 10 – BIBLIOTECA DIGITALE

Art. 11 – STRUTTURE BIBLIOTECARIE E FUNZIONI

Art. 12 – ORGANI DI GESTIONE DEI POLI

Art. 13 – CONSIGLIO SCIENTIFICO DI POLO

Art. 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DI POLO

Art. 15 – RESPONSABILE DI POLO

Art. 16 – SERVIZI DEL SISTEMA

Art. 17 – ISTITUZIONE, FUSIONE, DISATTIVAZIONE DI BIBLIOTECHE DI ATENEO

Art. 18 – RISORSE E FINANZIAMENTI DEL SISTEMA

Art. 19 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Art. 20 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONI

Art. 21 – RINVIO

Art. 22 – NORME TRANSITORIE

Art.1 – DEFINIZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) del Politecnico di Bari, di seguito denominato "Sistema", è costituito, a norma dell'art. 35 dello Statuto, dall'insieme delle strutture bibliotecarie dell'Ateneo volte all'erogazione di servizi documentali a supporto dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo e allo sviluppo del territorio.

Art. 2 – FINALITA' E COMPETENZE DEL SISTEMA

Il Politecnico di Bari riconosce nel Sistema uno strumento essenziale per lo sviluppo dei propri fini istituzionali.

In tal senso il Sistema ha lo scopo di assicurare, in modo coordinato ed organizzato, la fruizione, l'implementazione e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Ateneo nell'interesse della propria comunità. Esso è chiamato a garantire il rispetto del pluralismo e delle pari opportunità nell'accesso all'informazione.

Il Sistema, attraverso i propri organi, di cui all'art.4, e le proprie strutture, avvalendosi di risorse umane e finanziarie, specificamente assegnate:

- cura e promuove lo sviluppo dei propri servizi, con particolare attenzione all'informazione digitale e all'innovazione tecnologica;
- garantisce che l'erogazione dei servizi e le procedure interne di lavoro siano sempre allineate ai più recenti e consolidati standard biblioteconomici e tecnologici;
- opera per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle procedure di gestione delle biblioteche;
- assicura l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti svantaggiati;
- organizza le risorse umane in relazione alle esigenze di funzionamento delle varie strutture ed alla realizzazione di progettualità specifiche;
- svolge una costante attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti e delle risorse impiegate, anche attraverso attività di confronto con differenti realtà accademiche nazionali;
- promuove attività di formazione e aggiornamento professionale del personale;
- promuove lo sviluppo delle competenze informative (information literacy);
- sostiene l'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca e, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale della ricerca;
- partecipa a iniziative interuniversitarie, a reti di cooperazione e a consorzi locali, nazionali e internazionali, privilegiando quelle iniziative che perseguono obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità oltre che di miglioramento dell'efficacia dei servizi;

Art. 3 – UTENTI

Gli utenti del Sistema si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: *utenti interni e utenti esterni*.

Sono *utenti interni*:

- il personale docente dell'Ateneo e chiunque svolga, presso lo stesso, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca;
- gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo;
- il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

Sono *utenti esterni*:

- tutti coloro (persone fisiche, amministrazioni pubbliche ed enti privati) che, per motivi di studio o di ricerca, vengono accreditati sulla base delle modalità definite dalla Commissione del Sistema Bibliotecario di Ateneo di cui al successivo art. 6.

Art. 4 – ORGANI DEL SISTEMA

Sono organi del Sistema:

- Il Presidente della Commissione del Sistema;
- La Commissione del Sistema;
- Il Dirigente.

Art. 5 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL SISTEMA

Il Presidente della Commissione, di seguito denominato Presidente, è il Delegato del Rettore al Sistema Bibliotecario di Ateneo, svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede la Commissione;

- nomina, tra i componenti della Commissione del Sistema, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento e, in caso di conclusione anticipata del mandato, fino alla nomina del nuovo Presidente;
- rappresenta il Sistema presso gli organi di governo dell'Università e nei confronti di altre Amministrazioni, Enti o terzi;
- comunica agli organi di governo il rapporto annuale sulle attività e sullo stato del Sistema e le proposte di linee di sviluppo approvate dalla Commissione;
- è garante dell'applicazione del presente Regolamento;
- assume con proprio decreto, per motivi d'urgenza, gli atti di competenza della Commissione del Sistema quando non risulti possibile procedere alla sua tempestiva convocazione. I suddetti decreti dovranno essere successivamente ratificati nella prima riunione utile della Commissione.

Art. 6 – COMMISSIONE DEL SISTEMA

La Commissione del Sistema, di seguito denominata Commissione, costituisce l'organo di indirizzo delle attività di tutte le strutture del Sistema secondo gli orientamenti strategici dell'Ateneo.

A tal fine:

- propone agli organi accademici le linee di sviluppo e formula richieste in ordine all'assegnazione di risorse finanziarie, umane e strumentali sulla base di apposite istruttorie predisposte dal Dirigente;
- definisce gli indirizzi generali in merito al potenziamento tecnologico e dei servizi;
- monitora la congruenza delle linee di indirizzo stabilite rispetto al funzionamento del Sistema e delle singole strutture.

La Commissione inoltre:

- delibera l'attivazione di servizi di interesse generale, anche su richiesta delle strutture bibliotecarie e degli Uffici del Sistema;
- propone modifiche ed integrazioni al Regolamento da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali competenti;
- definisce, sulla base delle proposte pervenute dai Consigli di Polo, di cui al successivo art. 13, le politiche di acquisizione e di sviluppo delle collezioni;
- delibera sulle acquisizioni e sviluppo delle collezioni digitali, sulla base dell'istruttoria formulata dall'ufficio biblioteca digitale, di cui al successivo art. 10;
- approva la carta dei servizi del Sistema e ne garantisce l'aggiornamento ogni qual volta sia necessario e comunque con cadenza almeno triennale;
- approva le afferenze dei Dipartimenti ai Poli;
- approva il Regolamento di funzionamento delle strutture bibliotecarie;
- nomina eventuali comitati tecnici e scientifici, cui affidare, a titolo gratuito, specifiche funzioni consultive;
- esprime parere sulla istituzione, fusione e disattivazione delle Biblioteche e dei Poli così come riportato all'art. 17;
- delibera sul rapporto annuale sullo stato del Sistema e sulle proposte di linee di sviluppo.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modalità di convocazione e ordine del giorno si rinvia all'art. 22 commi 6,7 e 8 del Regolamento di Ateneo.

Art. 7 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DEL SISTEMA

La Commissione è composta da:

- il Presidente;
- i Presidenti dei Consigli Scientifici dei Poli;
- 3 docenti di cui uno dell'area 08, uno dell'area 09 e uno delle restanti aree designati dal Senato Accademico;
- il Dirigente, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti;
- un rappresentante dei dottorandi designato tra le rappresentanze dei dottorandi nei Consigli Scientifici Bibliotecari di Polo;
- tre rappresentanti del personale bibliotecario, nominati dal Dirigente di concerto con il Direttore generale e individuati tra il personale bibliotecario del Sistema, in possesso di specifiche competenze;
- il responsabile dei sistemi informativi del Sistema.

Alle riunioni possono prendere parte, su invito del Presidente, esperti in particolari settori, senza diritto di voto.

La Commissione è nominata con Decreto Rettorale e resta in carica tre anni accademici. Le rispettive componenti restano in carica tre anni accademici rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Art. 8 – IL DIRIGENTE

Il Dirigente, fermo restando le competenze derivanti dal suo ruolo, in particolare:

- redige e presenta alla Commissione il rapporto annuale sullo stato del sistema e sulle proposte di linee di sviluppo;
- garantisce e coordina la gestione dei servizi del Sistema, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità;
- predispone la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, del Sistema, su proposta del responsabile della Biblioteca Digitale e dei responsabili dei Poli;
- definisce, in accordo con gli obiettivi strategici del Sistema e secondo le politiche di sviluppo e valorizzazione stabilite dalla Commissione, le linee di indirizzo gestionali uniformi tra i Poli, sentiti, rispettivamente, il responsabile della Biblioteca Digitale e i Responsabili dei Poli;
- sovrintende alla realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi previsti per il Sistema ed esplica una generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione del personale;
- attribuisce le risorse di personale in rapporto alla realizzazione di progettualità specifiche e alle necessità delle strutture e dei servizi e, secondo criteri di mobilità e flessibilità organizzativa;
- predispone strumenti e modalità di valutazione della qualità dei servizi offerti e della performance delle strutture;
- promuove e cura attività di formazione e aggiornamento del personale delle strutture bibliotecarie;
- formula alla Commissione proposte di partecipazione a progetti regionali, nazionali e internazionali;
- adotta gli atti amministrativi, correlati all'esercizio delle proprie funzioni, che impegnano il Sistema verso l'esterno.

Art. 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Sistema è composto da un ufficio centrale, denominato biblioteca digitale, e dalle strutture bibliotecarie organizzate in Poli.

Art. 10 – BIBLIOTECA DIGITALE

La Biblioteca Digitale è un ufficio centrale che fornisce servizi di supporto alle attività delle strutture bibliotecarie e servizi specifici, supportati da tecnologie dell'informazione e della comunicazione a distanza.

A tal fine la Biblioteca Digitale:

- implementa, gestisce e sviluppa - in collaborazione con strutture tecniche interne ed esterne all'Ateneo – la collezione digitale;
- istruisce una relazione relativa alle richieste di acquisto di risorse elettroniche pervenute dalle biblioteche e dagli utenti interni da sottoporre al parere della Commissione;
- cura l'analisi, l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi gestionali informativi del Sistema;
- svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio sul formato e la coerenza dei metadati bibliografici inseriti nel Catalogo di Ateneo e in altri sistemi;
- cura la creazione, l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari, a livello integrato ed omogeneo, per la ricerca scientifica e la didattica;
- predispone progetti che rientrino nell'ambito della gestione di contenuti digitali da pubblicare on line;
- cura la visibilità e l'accessibilità sul web dei servizi bibliografici digitali di Ateneo;
- cura l'arricchimento del repository istituzionale, adottando soluzioni tecniche per facilitare l'autoarchiviazione e fornendo servizi di supporto alla comunità scientifica per la visibilità e accessibilità dei prodotti della ricerca;
- supporta la pubblicazione ad accesso aperto nel rispetto della Policy di Ateneo;
- propone iniziative a sostegno dell'accesso aperto, anche in collaborazione con reti e istituzioni accademiche nazionali o internazionali.

Art. 11- STRUTTURE BIBLIOTECARIE E FUNZIONI

Le strutture Bibliotecarie di Ateneo sono distinte in:

- Poli
- Biblioteche

Poli

Fatto salvo l'ufficio centrale della Biblioteca Digitale tutte le restanti strutture bibliotecarie di Ateneo sono aggregate in due Poli (Polo di architettura e Polo di Ingegneria) al fine di conseguire una elevata qualità ed omogeneità nei servizi erogati all'utenza. A ciascun Polo è affidato il coordinamento delle acquisizioni nonché delle attività e dei servizi erogati dalle biblioteche ad esso afferenti.

Ai Poli afferiscono biblioteche e i fondi librari o documentali, raggruppati sulla base di criteri di omogeneità disciplinare e/o di convenienze logistiche ed organizzative;

Ciascun Polo ha un Responsabile cui spettano i compiti di gestione delle biblioteche e delle attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al territorio, nel rispetto delle direttive del Dirigente.

I singoli Dipartimenti dell'Ateneo afferiscono, sulla base dei propri specifici ambiti di ricerca e di didattica, a uno o entrambi i Poli.

Biblioteche

Le biblioteche, strutture di servizio finalizzate alla didattica e alla ricerca di specifiche aree disciplinari, sono organizzate per soddisfare i bisogni informativi degli studenti, dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

Le biblioteche svolgono attività biblioteconomiche di back office (acquisizione, catalogazione, collocazione e gestione materiale bibliografico, etc.) e di front office (consultazione, prestito, document delivery, consulenza bibliografica e formazione all'utenza, etc.).

In particolare:

- organizzano, gestiscono, aggiornano e conservano il patrimonio bibliografico rendendolo fruibile all'utenza;
- garantiscono i servizi di consultazione e di prestito agli utenti in orari resi noti al pubblico;
- garantiscono la catalogazione del materiale bibliografico nell'OPAC (On Line Public Access Catalog) di Ateneo;
- assistono gli utenti nella consultazione dei cataloghi e nell'accesso alle risorse della biblioteca digitale.

Art. 12 ORGANI DI GESTIONE DEI POLI

Sono organi di gestione di ciascun Polo:

- Il Consiglio Scientifico di Polo;
- Il Presidente del Consiglio Scientifico.

Art. 13– CONSIGLIO SCIENTIFICO DI POLO

Il Consiglio Scientifico di Polo, di seguito denominato Consiglio, è composto da:

- il Presidente;
- due rappresentanti per Dipartimento, tra quelli afferenti, individuati tra il personale docente e nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante per il Dipartimento Interateneo di Fisica, per il Polo di afferenza, individuato tra il personale docente del Politecnico e nominato dal Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante degli studenti nominato da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante dei dottorandi, per ognuno dei Dipartimenti afferenti al Polo, nominato da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- il Responsabile del Polo con funzioni di segretario verbalizzante;
- Il Dirigente, o suo delegato, con funzioni consultive.

Il Consiglio:

- formula, sulla base delle indicazioni pervenute dal Responsabile del Polo, proposte sulle linee di programmazione e sviluppo da sottoporre alla Commissione;
- delibera, sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla Commissione e delle proposte di acquisto del Responsabile del Polo, l'acquisto del materiale bibliografico per la formulazione del budget nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
- approva il report annuale sulle attività svolte e delibera sulla programmazione annuale delle attività del Polo presentata dal Presidente;
- propone alla Commissione l'attivazione di ulteriori servizi.

Il Consiglio elegge il Presidente tra il personale docente afferente allo stesso, purché non ricopra già la carica di Presidente della Commissione del Sistema.

Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale.

Ciascun Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Per le modalità di convocazione e ordine del giorno si rinvia all'art. 22 commi 6,7 e 8 del Regolamento di Ateneo.

I Consigli, nominati con Decreto Rettorale, restano in carica per tre anni accademici rinnovabili una sola volta.

Art. 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DI POLO

Il Presidente:

- convoca il Consiglio, lo presiede e ne coordina l'attività;
- nomina, tra i membri del Consiglio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento;
- presenta al Consiglio il report annuale sulle attività svolte e sulla programmazione sulle proposte di linee di sviluppo redatti dal responsabile di Polo e la trasmette alla Commissione;
- rappresenta il Polo nella Commissione del Sistema;
- assume con propria determinazione, per motivi d'urgenza, gli atti di competenza del Consiglio, quando non risulti possibile procedere alla sua tempestiva convocazione. Le suddette determinazioni dovranno essere successivamente ratificate nella prima riunione utile del Consiglio.

Il Presidente dura in carica per tre anni. Il suo mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

Art. 15 – RESPONSABILE DI POLO

A ciascun polo è preposto un Responsabile, cui spettano i compiti di organizzazione e gestione della struttura bibliotecaria, nel rispetto delle direttive del Dirigente del Sistema.

L'incarico di responsabile, individuato tra il personale bibliotecario di adeguata qualificazione, competenza ed esperienza professionale, è disposto dal Direttore Generale su parere motivato del Dirigente, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Il responsabile coordina le attività della struttura bibliotecaria. A tal fine:

- redige, sulla base delle indicazioni formulate dal Presidente del Consiglio, il report annuale sulle attività svolte e sulle proposte di linee di sviluppo da sottoporre al Consiglio;
- relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, al Dirigente e al Consiglio Scientifico di Polo, sulle attività svolte;
- è responsabile dell'organizzazione e della tutela del patrimonio bibliografico, nonché del corretto utilizzo delle attrezzature e dei locali della biblioteca;

- predispone, per il Dirigente, la proposta di budget economico e degli investimenti entro e non oltre la prima decade di settembre;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi strategici approvati dal Consiglio del Sistema e degli obiettivi attribuiti dal Dirigente;
- è responsabile delle procedure biblioteconomiche relative agli acquisti per il materiale bibliografico;
- è consegnatario dei beni acquisiti e in dotazione alla struttura bibliotecaria;
- è responsabile dell'organizzazione delle attività, dei servizi e della gestione del personale attribuito al Polo dal Dirigente del Sistema;
- definisce le procedure gestionali relative alle attività di front-office e back-office delle Biblioteche di Polo nel rispetto delle linee di indirizzo;
- identifica i fabbisogni della struttura, con particolare riferimento ad attrezzature, strumenti, materiale bibliografico e quanto necessario al suo funzionamento;
- propone alla Commissione l'attivazione di nuovi servizi di supporto per le attività di didattica e ricerca;
- valuta il personale assegnato alla struttura bibliotecaria secondo le procedure definite dall'Ateneo.

Art. 16– SERVIZI DEL SISTEMA

Stante la distinzione tipologica degli utenti delle strutture bibliotecarie del presente regolamento, la fissazione di condizioni e limiti per quanto attinente ai servizi erogati nel Sistema sono rimandate alla Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo.

Art. 17 – ISTITUZIONE, FUSIONE, DISATTIVAZIONE DI BIBLIOTECHE DI ATENEIO

L'istituzione, la fusione o disattivazione delle Biblioteche, è proposta dal Dirigente del sistema agli Organi competenti, previo parere della Commissione, sulla base di ragioni di efficienza ed economicità che tengano conto del bacino di utenza, delle esigenze dei settori scientifici di riferimento e della necessità di ottimizzare le risorse necessarie alla gestione.

Art. 18 – RISORSE E FINANZIAMENTI DEL SISTEMA

Il patrimonio librario e documentario, il personale e gli spazi delle biblioteche, che compongono in toto il quadro delle risorse affidate al Sistema, concorrono al raggiungimento dello scopo istituzionale dell'Ateneo. Per il funzionamento e per l'acquisizione di materiale librario e documentario il Sistema riceve finanziamenti specifici dal Consiglio di Amministrazione.

Il Sistema può ricevere, inoltre, specifici finanziamenti:

- dai singoli Dipartimenti in ragione di peculiari esigenze di acquisto di materiale bibliografico e documentale;
- da prestazioni conto terzi;
- da Ministeri ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Art. 19 – BUDGET DEL S.B.A.

Il sistema è destinatario di un budget, assegnato al competente centro di responsabilità, che viene gestito in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Finanza dell'Ateneo.

Art. 20 – REVISIONE DEL REGOLAMENTO E INTEGRAZIONI

L'iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dalla Commissione e dagli organi di governo dell'Ateneo.

La revisione, proposta dalla Commissione, è approvata dal Senato Accademico.

Art. 21 – RINVIO

Tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trova applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia e nelle disposizioni dello Statuto di Ateneo.

Art. 22 – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale del Politecnico di Bari e ne è data diffusione per via telematica. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione dei vigenti regolamenti.

